

STATUTO

IES BIOGAS S.R.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA -

LIBRO DEI SOCI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale: “**IES Biogas S.r.l.**”.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di impianti di biometano e biogas in Italia e all'estero.

Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai D.Lgs. 385/93 e n. 58/98, allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà:

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie;
- b) prestare garanzie di qualsiasi natura, anche reali, a favore di terzi, persone fisiche od enti di ogni tipo, anche in concordati giudiziali ed extragiudiziali;
- c) partecipare ad altre società, imprese o consorzi, anche da costituire, che abbiano, in tutto o in parte, il medesimo oggetto sociale ovvero attività complementari,

in ogni caso fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio, per l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria e per ogni altra attività che la legge riserva a determinati soggetti.

ARTICOLO 3 – SEDE

La Società ha sede legale in Pordenone.

Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 4 – DURATA

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 5 – LIBRO DEI SOCI. DOMICILIO E RECAPITO DEI SOCI

La Società tiene, a cura degli Amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla Legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi, previo adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli Amministratori.

Il domicilio dei soci, il numero di *telex* o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

ARTICOLO 6 – CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge (le “**Quote**” o le “**Partecipazioni**” e ciascuna una “**Quota**” o una “**Partecipazione**”).

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. Nell'ipotesi di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c., non è richiesta l'autorizzazione dei Soci a norma dell'art. 2479 c.c.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salvo che nel caso di cui all'art. 2482 *ter* c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Al Socio di Maggioranza e al Socio di Minoranza, quali soci, sono riconosciuti i diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c. specificati nel presente Statuto. I diritti particolari del Socio di Maggioranza si trasferiranno ai relativi Trasferitari in caso di Trasferimento *inter vivos* nei limiti dei Trasferimenti Consentiti come definiti al successivo articolo 7.5.

ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

7.1. – DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (*LOCK-UP*)

Per l'intero Periodo di *Lock-up* e fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti previsti al successivo articolo 7.5, nessuna Partecipazione può essere Trasferita né a soci né a terzi, in tutto o in parte, con espressa esclusione del diritto di recesso previsto dall'articolo 2469, comma 2, del Codice Civile per tutto il Periodo di *Lock-up*.

7.2. – DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI GRADIMENTO

7.2.1. Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come definiti al successivo articolo 7.5) una volta esaurito il Periodo di *Lock-up*, qualora un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione e i propri Finanziamenti Soci (di seguito il “**Socio Trasferente**”) potrà farlo solo a fronte di un corrispettivo in denaro, restando vietata ogni altra forma di Trasferimento, e dovrà previamente offrire la Partecipazione oggetto del Trasferimento all'altro socio. Il Socio Trasferente dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'altro socio.

L'offerta dovrà contenere: i) l'entità della Partecipazione offerta e dei Finanziamenti Soci da cedere (di seguito la "**Partecipazione e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione**"), restando inteso che in caso di cessione dell'intera Partecipazione detenuta dal Socio Trasferente, quest'ultimo dovrà offrire in cessione anche tutti i suoi Finanziamenti Soci, nonché ii) il nominativo del terzo acquirente, iii) in caso di persona giuridica, il nominativo o i nominativi dell'eventuale o degli eventuali controllante/i ultimo/i dell'Acquirente, e iv) le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta vincolante relativa al previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dalla relativa documentazione in grado di attestare quanto precede (di seguito l'"**Offerta del Socio Trasferente**").

7.2.2. A seguito dell'invio di una Offerta del Socio Trasferente, l'altro Socio potrà esercitare il proprio diritto di prelazione (di seguito il "**Socio Acquirente**") sulla Partecipazione e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione con le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti termini e condizioni (di seguito il "**Diritto di Prelazione**"):

- a) il Socio Acquirente dovrà far pervenire al Socio Trasferente una dichiarazione scritta di esercizio del Diritto di Prelazione, con la quale manifesti incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera Partecipazione e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione al prezzo e ai termini specificati nell'Offerta del Socio Trasferente (di seguito la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**");
- b) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato da ciascun Socio Acquirente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'Offerta del Socio Trasferente (di seguito il "**Termine Esercizio Diritto di Prelazione**");
- c) la Partecipazione Oggetto di Prelazione dovrà essere trasferita, e il relativo prezzo dovrà essere contestualmente corrisposto dal Socio Acquirente al Socio Trasferente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione da parte del Socio Trasferente.

7.2.3. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7.2.6, qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato, il Socio Trasferente sarà libero di Trasferire la Partecipazione e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione alle seguenti condizioni: i) che il

Trasferimento sia perfezionato entro 4 (quattro) mesi dalla data della Offerta del Socio Trasferente; ii) che il Trasferimento avvenga in favore del soggetto acquirente indicato nell'Offerta del Socio Trasferente e iii) che il Trasferimento avvenga in piena conformità a quanto indicato nell'Offerta del Socio Trasferente e per un corrispettivo uguale o superiore a quello indicato nell'Offerta del Socio Trasferente con riferimento al terzo acquirente.

7.2.4. Il Socio Trasferente, su richiesta dell'altro socio, dovrà fornire idonea prova che il Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel precedente articolo 7.2.3.

7.2.5. Nei casi di cui al precedente articolo 7.2.3, qualora il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Prelazione non sia perfezionato entro il termine di cui al medesimo articolo 7.2.3, l'intera procedura di cui al presente articolo 7.2, dovrà essere ripetuta da parte del Socio Trasferente.

7.2.6. In ogni caso, se il Socio di Minoranza intenda Trasferire tutta o parte della propria Partecipazione a un terzo, il Socio di Minoranza dovrà inviare copia dell'Offerta del Socio Trasferente al Consiglio di Amministrazione chiedendo che quest'ultimo deliberi circa il gradimento del terzo quale socio della Società (la "**Richiesta di Gradimento**"). Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sulla Richiesta di Gradimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione e darne notizia al richiedente nei successivi 5 (cinque) giorni.

7.2.7. Fermo restando il diritto di prelazione di cui al presente articolo 7.2, il Trasferimento potrà aver luogo soltanto in caso di deliberazione positiva del Consiglio di Amministrazione sulla Richiesta di Gradimento, restando inteso che tale gradimento potrà essere negato: i) in caso di cessione a soggetti che siano concorrenti, diretti o indiretti, del Socio di Maggioranza o di società appartenenti al Gruppo cui appartiene il Socio di Maggioranza; ii) in caso di cessione a soggetti che non abbiano i requisiti richiesti dalle verifiche reputazionali e anti-corrruzione effettuate dal Socio di Maggioranza conformemente alle proprie *policy* interne; oppure iii) in qualsiasi altra ipotesi di cessione a terzi a mera discrezione del Consiglio di Amministrazione. Resta tuttavia inteso che, soltanto laddove il gradimento sia stato negato per i motivi di cui al precedente punto iii) del presente articolo 7.2.7, il Socio di Minoranza avrà il diritto di cedere al Socio di Maggioranza la propria intera Partecipazione e i suoi eventuali Finanziamenti Soci e, in caso di esercizio di detta opzione di vendita, il Socio di Maggioranza sarà obbligato ad acquistare dal Socio di Minoranza detta intera Partecipazione e i relativi Finanziamenti Soci. Il prezzo di

acquisto della Partecipazione oggetto di detta opzione di vendita e dei Finanziamenti Soci sarà determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c.

7.3. – DIRITTO DI TRASCINAMENTO

Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come definiti al successivo articolo 7.5), nel caso in cui, successivamente alla scadenza del Periodo di Opzione, il Socio di Maggioranza intenda accettare l'offerta presentata da un soggetto terzo di buona fede e diverso da un Soggetto Correlato della Società (di seguito l'“**Offerente**”) avente ad oggetto l'acquisto dell'intero capitale sociale della Società, il Socio di Minoranza, su richiesta del Socio di Maggioranza, dovrà cedere all'Offerente, contestualmente e subordinatamente all'acquisto dell'intera Partecipazione del Socio di Maggioranza, anche l'intera Partecipazione detenuta dal Socio di Minoranza e i suoi Finanziamenti Soci, ai termini e condizioni proposti dall'Offerente (il “**Diritto di Trascinamento**”), fermo restando che il corrispettivo a favore del Socio di Minoranza per il trasferimento della sua Partecipazione non potrà essere inferiore all'ammontare che gli spetterebbe in caso di recesso in conformità alla Legge di volta in volta applicabile, e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) il Socio di Maggioranza, ove intenda, a propria discrezione, esercitare il Diritto di Trascinamento di cui al presente articolo 7.3, dovrà inviare al Socio di Minoranza una comunicazione contenente l'intenzione di avvalersi del Diritto di Trascinamento (di seguito la “**Comunicazione di Trascinamento**”);
- b) la Comunicazione di Trascinamento dovrà specificare e contenere in allegato documentazione in grado di attestare: i) il nominativo dell'Offerente, ii) in caso di persona giuridica, il nominativo o i nominativi dell'eventuale o degli eventuali controllante/i ultimo/i dell'Offerente, e iii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento della Partecipazione del Socio di Minoranza e alle modalità di pagamento;
- c) in ogni caso il relativo contratto di compravendita dovrà prevedere che il Socio di Minoranza rilascerà al terzo acquirente le clausole di dichiarazioni e garanzie (assumendosi, in caso di loro violazione, il relativo obbligo di indennizzo pro-quota) relative: i) alla piena titolarità e libera disponibilità della Partecipazione, ii) all'esistenza della legittimazione e dei poteri necessari ai fini del trasferimento della Partecipazione, iii) all'assenza di Gravami sulla medesima (fatta eccezione

per i diritti di pegno costituiti sulla rispettiva Partecipazione in favore del Socio di Maggioranza e per eventuali Gravami concessi in favore di banche che abbiano erogato finanziamenti alla Società) iv) all'assenza di lettere di intenti, proposte, offerte, obbligazioni o accordi di qualsiasi genere e natura, vincolanti o non vincolanti, preliminari o definitivi, conclusi in qualsiasi forma con terzi, in relazione alla rispettiva Partecipazione che possano in qualsiasi modo incidere o pregiudicare il Trasferimento della medesima Partecipazione a favore del Socio di Maggioranza; v) alla regolarità, verità e correttezza delle situazioni patrimoniali, delle attività, delle passività indicate nelle scritture contabili; vi) alla regolarità degli adempimenti tributari, lavoristici e ambientali. Le dichiarazioni e garanzie relative ai precedenti punti v) e vi) saranno rilasciate dal Socio di Minoranza limitatamente al periodo decorrente dal 5 luglio 2018 e fino alla data del Trasferimento delle Partecipazioni ovvero, se anteriore, fino alla data di cessazione dalla carica di Amministratore Delegato della Società del Consigliere designato dal Socio di Minoranza;

- d) al ricevimento della Comunicazione di Trascinamento, il Socio di Minoranza dovrà trasferire all'Offerente – unitamente al, e in un unico contesto col, Socio di Maggioranza e agli stessi termini e condizioni (salvo quanto riguarda il prezzo di Trasferimento della Partecipazione del Socio di Minoranza, oggetto di apposita e specifica determinazione), fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c) – la relativa Partecipazione.

7.4. – DIRITTO DI SEGUITO

Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come definiti al successivo articolo 7.5), nel caso in cui, successivamente alla scadenza del Periodo di Opzione, i) il Socio di Maggioranza intendesse Trasferire tutta o parte della propria Partecipazione, e per effetto di tale Trasferimento la Partecipazione detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore alla maggioranza assoluta (più del 50%) del capitale sociale della Società (la partecipazione oggetto di trasferimento di seguito la “**Partecipazione del Socio di Maggioranza**”), e ii) il Socio di Minoranza non eserciti il Diritto di Prelazione di cui al precedente articolo 7.2., il medesimo Socio di Maggioranza, laddove richiesto dal Socio di Minoranza, dovrà procurare che l'acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza (di seguito, l’“**Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza**”) offra di acquistare, contestualmente e

subordinatamente all'acquisto della Partecipazione del Socio di Maggioranza, anche l'intera Partecipazione detenuta dal Socio di Minoranza e dei relativi Finanziamenti Soci, ai medesimi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo pro-quota nonché dichiarazioni, obblighi di garanzia e indennizzi) a cui avverrà il Trasferimento all'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza, nonché, per quanto attiene i Finanziamenti Soci, a fronte di un corrispettivo pari al loro valore nominale (di seguito il “**Diritto di Seguito**”) e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) il Socio di Maggioranza dovrà inviare una comunicazione al Socio di Minoranza contenente la propria intenzione di procedere al Trasferimento della Partecipazione del Socio di Maggioranza, nonché i) il nominativo dell'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza, ii) in caso di persona giuridica, il nominativo o i nominativi dell'eventuale o degli eventuali controllante/i ultimo/i dell'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza, e iii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dalla relativa documentazione in grado di attestare quanto precede;
- b) il Socio di Minoranza che intenda, a propria discrezione, esercitare il proprio Diritto di Seguito, una volta ricevuta la comunicazione di cui alla precedente lettera a), dovrà comunicare per iscritto al Socio di Maggioranza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a pena di decadenza, l'intenzione di Trasferire la propria intera Partecipazione e i propri Finanziamenti Soci;
- c) il Trasferimento della Partecipazione del Socio di Maggioranza all'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza dovrà essere perfezionata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data in cui sarà terminata la procedura per l'esercizio del Diritto di Seguito ai sensi della precedente lettera b); la Partecipazione detenuta dal Socio di Minoranza che abbia esercitato il Diritto di Seguito sarà Trasferita, insieme ai relativi Finanziamenti Soci, all'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza contestualmente al Trasferimento della Partecipazione del Socio di Maggioranza e ai medesimi termini e condizioni (ivi compresi gli obblighi di indennizzo e i termini di pagamento del prezzo pro quota), restando inteso che in ogni caso il corrispettivo per la cessione dei Finanziamenti Soci verrà corrisposto al momento della loro cessione;

- d) nel caso in cui l'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza non fosse disposto ad acquistare la Partecipazione del Socio di Maggioranza e la Partecipazione del Socio di Minoranza (oltre agli eventuali Finanziamenti Soci), il Socio di Maggioranza dovrà: i) ridurre l'entità delle quote che intende/intendono trasferire in misura tale da consentire al Socio di Minoranza di trasferire all'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza le quote oggetto del Diritto di Seguito, come indicata nella comunicazione di cui alla lettera b) che precede; ovvero ii) rinunciare ad eseguire il trasferimento, comunicando al Socio di Minoranza e all'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il Socio di Maggioranza sia venuto a conoscenza del venir meno della disponibilità dell'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza ad acquistare le quote originariamente oggetto dell'offerta dell'Acquirente della Partecipazione del Socio di Maggioranza e le quote oggetto del Diritto di Seguito;
- e) nel caso in cui la cessione della Partecipazione del Socio di Maggioranza non abbia luogo nel suddetto termine di 6 (sei) mesi per cause non imputabili al Socio di Minoranza, le comunicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) resteranno prive di effetto e il Socio di Maggioranza che volesse procedere successivamente alla vendita di una Partecipazione del Socio di Maggioranza dovrà attivare nuovamente la procedura disciplinata dal presente articolo. In caso di ritardo oltre detto termine per cause imputabili al Socio di Minoranza, il Socio di Maggioranza sarà libero di Trasferire esclusivamente la Partecipazione del Socio di Maggioranza.

7.5. – Trasferimenti Consentiti

Il *Lock-up*, il Diritto di Prelazione, il Diritto di Trascinamento e il Diritto di Seguito non troveranno applicazione in caso di (i) Trasferimento di Partecipazioni, parziale o integrale, da parte del Socio di Minoranza in favore del Socio di Maggioranza o di (ii) Trasferimento di Partecipazioni da parte del Socio di Maggioranza in favore di società appartenenti al medesimo Gruppo di cui fa parte lo stesso Socio di Maggioranza (il “**Soggetto Trasferitario**” e, al plurale, i “**Soggetti Trasferitari**”, mentre i suddetti trasferimenti di partecipazione i “**Trasferimenti Consentiti**”), fermo restando che il Socio Trasferente dovrà trasferire al soggetto Trasferitario anche tutti i suoi Finanziamenti Soci e che in caso di cessazione del rapporto di appartenenza al Gruppo, la Parte Trasferente dovrà immediatamente riacquistare e rientrare nel pieno ed esclusivo titolo delle Partecipazioni Trasferite.

ARTICOLO 8 – TITOLI DI DEBITO

La Società, con delibera assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

ARTICOLO 9 – VERSAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 – DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare e sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei Consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero *telex* o posta elettronica, che deve pervenire al domicilio o recapito dei soci, Amministratori e, se nominato, del Collegio Sindacale non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate ai sensi dei commi precedenti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e il Collegio Sindacale, ove nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina, possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, anche Amministratore o dipendente della società.

L'intervento in Assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare che: i) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; ii) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; iii) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; iv) venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

ARTICOLO 13 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da una persona eletta dall’Assemblea.

L’Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere socio. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto. L’assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri, che verrà determinato dall’Assemblea dei soci della Società, pari a 3 (tre) o a 5 (cinque) componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati in via diretta dai soci pur in un contesto assembleare così da consentire la documentazione della nomina come segue:

- a) ove il Consiglio di Amministrazione della Società sia formato da 3 (tre) componenti, n. 2 (due) Amministratori da parte del Socio di Maggioranza, ivi inclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, successivamente alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, l’Amministratore Delegato;
- b) ove il Consiglio di Amministrazione della Società sia formato da 5 (cinque) componenti, n. 4 (quattro) Amministratori da parte del Socio di Maggioranza, ivi inclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, successivamente alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,

l'Amministratore Delegato;

- c) sia che il Consiglio di Amministrazione sia formato da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, n. 1 (uno) Amministratore da parte del Socio di Minoranza il quale, fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ricoprirà la carica di Amministratore Delegato.

Resta inteso che gli Amministratori non nominati come sopra dal socio/i della Società che ha/hanno il diritto di nominarli saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di Legge qualora necessario ai sensi del presente Statuto e della Legge al fine di evitare l'impossibilità di funzionamento del relativo organo societario.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della Società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", gli Amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

Gli Amministratori possono anche essere non soci, durano in carica per tre esercizi, salvo per i membri del primo Consiglio di Amministrazione nominati contestualmente o successivamente alla Data di Adozione che rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Gli Amministratori sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza di cui agli artt. 2382 e 2390 c.c.

Se nel corso del mandato:

- a) viene a mancare un Amministratore, la sua sostituzione avviene su designazione diretta del Socio di Maggioranza o di Minoranza che, ai sensi del secondo comma del presente articolo, aveva nominato l'Amministratore venuto a mancare. L'Amministratore così nominato assume la medesima carica e i medesimi poteri dell'Amministratore venuto a mancare. L'Amministratore così sostituito resta in carica sino alla successiva Assemblea;

- b) se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore rimasto in carica dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea affinché il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza provvedano ai sensi del presente articolo per la nomina del nuovo Consiglio. Ove non provveda, ovvero sia venuto meno l'intero Consiglio, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato.

ARTICOLO 15 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano in via esclusiva all'Assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nelle forme e nei limiti di Legge, sulle proposte aventi a oggetto le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali, previa verifica del rispetto dei medesimi limiti e divieti indicati all'articolo 14, quinto comma del presente Statuto per gli Amministratori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore della data della riunione.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti in discussione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde si possa procedere alla stesura e alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato se nominato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'Amministratore presente più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche non Amministratore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli Amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio.

ARTICOLO 17 – PRESIDENZA E DELEGA POTERI – AMMINISTRATORE DELEGATO – RESPONSABILI AREE

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di Statuto proprie funzioni al Presidente e/o all'Amministratore Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai poteri e facoltà ad esso spettanti per Legge, avrà:

- a) il diritto di accesso a tutti i documenti della Società;
- b) la rappresentanza legale della Società ai sensi dell'articolo seguente;
- c) ogni potere, funzione e facoltà che il Consiglio di Amministrazione in ogni tempo ritenga di attribuire o delegare allo stesso.

L'Amministratore Delegato avrà:

- a) in delega ogni potere, funzione e facoltà che potrà allo stesso essere delegato in ogni tempo, dal Consiglio di Amministrazione;
- b) la rappresentanza legale della Società entro i limiti indicati all'articolo seguente.

ART. 18 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi nei limiti delle deleghe ricevute.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 19 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica.

La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 20 – COLLEGIO SINDACALE. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale svolge funzioni di controllo di gestione, è formato da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci sono nominati in via diretta dai Soci, pur in un contesto assembleare, come segue:

- a) n. 2 (due) Sindaci effettivi, tra i quali quello che ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e n. 1 (uno) Sindaco Supplente da parte del Socio di Maggioranza;
- b) n. 1 (uno) Sindaco effettivo e n. 1 (uno) Sindaco Supplente da parte del Socio di Minoranza.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un componente del Collegio Sindacale, subentra il Sindaco Supplente nominato dal Socio di Maggioranza o dal Socio di Minoranza a seconda di chi aveva nominato il Sindaco cessato. Tale Sindaco rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea ove verrà sostituito o confermato dal Socio di Maggioranza o dal Socio di Minoranza a seconda di chi aveva nominato il Sindaco cessato.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. I componenti dell'organo di controllo devono rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012.

Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22 – BILANCIO. DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di Legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c.

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea, in caso di scioglimento della Società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo IX

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 24 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

DEFINIZIONI

In aggiunta agli altri termini ed espressioni definiti altrove nel presente Statuto, ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni che iniziano con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi di seguito attribuito, con la precisazione che ogni riferimento nel presente Statuto al genere maschile si intenderà comprensivo del femminile, e viceversa; i

termini di numero singolare si intenderanno comprensivi del corrispondente plurale, e viceversa:

- “**Assemblea**”: indica l’Assemblea dei soci della Società;
- “**Autorità**”: indica qualsiasi ente, organismo, ufficio o autorità di diritto pubblico, italiano o dell’Unione Europea, nazionale o sovranazionale, regionale o locale, legislativo, giudiziario, amministrativo nonché qualsiasi autorità indipendente prevista dalla Legge (ivi incluse l’autorità *antitrust*, Consob, Borsa Italiana);
- “**Beni**”: indica qualsivoglia titolo o bene, materiale o immateriale, mobile o immobile;
- “**Controllo**” o “**controllare**” o “**controllato**”, o altri termini analoghi: hanno il significato di cui all’art. 2359, primo comma n. 1 e n. 2, e secondo comma del Codice Civile (includendo quindi anche il controllo indiretto);
- “**Consiglio di Amministrazione**” o “**CdA**”: indica il consiglio di amministrazione della Società;
- “**Data di Adozione**”: indica la data in cui è stato deliberato dall’Assemblea il presente Statuto e cioè il 15 settembre 2021;
- “**Finanziamenti Soci**”: indica qualsiasi prestito, versamento o altra forma di finanziamento effettuato dai Soci alla Società a qualsiasi titolo diverso da quello di conferimento a capitale o a patrimonio e non ancora restituito al momento del Trasferimento della Partecipazione;
- “**Gravame**”: indica (nella misura in cui sia applicabile) qualsiasi diritto, reale o obbligatorio, di terzi o qualsiasi onere, ipoteca, pegno, privilegio, gravame, opzione, prelazione, cessione, garanzia, sequestro, usufrutto, peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole o restrizione similare o azione legale di terzi.;
- “**Gruppo**”: significa l’insieme delle società, direttamente o indirettamente, controllanti, controllate da sotto il comune controllo di SNAM S.p.A;
- “**Legge**”: indica qualsiasi legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento governativo o ministeriale, regolamento, direttiva direttamente applicabile o decisione dell’Unione Europea, fonte normativa regionale o altra normativa comunque classificata nonché qualsiasi provvedimento, ordine o decisione di qualsivoglia Autorità;
- “**Partecipazioni**”: indica qualsiasi quota di partecipazione nel capitale sociale della Società come di tempo in tempo detenuta, i diritti di sottoscrizione e i diritti personali o reali di godimento relativi alle quote di partecipazione nel capitale sociale della Società e qualsivoglia altro diritto relativo a dette quote, ovvero le partecipazioni, le azioni,

strumenti finanziari e/o titoli partecipativi e/o titoli di ogni altra natura di società e/o enti e/o istituzioni diversi dalla Società che venissero attribuiti alle Parti in seguito ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero di una qualsiasi operazione equipollente, deliberate dalla Società;

- “**Periodo di Lock-up**”: indica il periodo decorrente dalla Data di Adozione fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024;
- “**Periodo di Opzione**”: indica il periodo decorrente dalla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e fino al sessantesimo giorno successivo a tale data;
- “**Prezzo dei Finanziamenti Soci**”: indica il prezzo dei finanziamenti soci trasferiti unitamente alla Partecipazione oggetto dell’opzione di acquisto o vendita ed è pari al valore nominale di ciascun Finanziamento Soci trasferito;
- “**Società**”: indica IES Biogas S.r.l., con sede legale in Pordenone (PN), via Tiburzio Donadon n. 4 , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone - Udine n. 01622740932 - R.E.A. n. 91277, con capitale sociale pari a Euro 100.000,00;
- “**Socio di Maggioranza**”: sta ad indicare Snam 4 Environment S.r.l., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10401380968 - R.E.A. n. 2528509, con capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00, ;
- “**Socio di Minoranza**”: sta ad indicare “AE AGRIEDIL S.R.L.”, con sede legale in Pordenone (PN), via Oberdan n. 26, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. 04521850265 - R.E.A. n. 356874, con capitale sociale pari a Euro 10.000,00;
- “**Soggetto Correlato**”: indica le Parti Correlate così come definite nel Regolamento “Operazioni con parti correlate” approvato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12.3.2010 e nei suoi allegati, come successivamente modificato;
- “**Statuto**”: indica lo statuto della Società;
- “**Trasferimento**” e “**Trasferire**”: e i termini da essi derivati: indicano qualsiasi trasferimento, a qualsiasi titolo, ivi compresi i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale particolare, gratuito od oneroso, e ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni

separati, conferimenti in *trust*, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno (ad eccezione di dazioni in pegno concesse esclusivamente a garanzia di finanziamenti erogati da istituti finanziari alla Società), escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua il risultato di trasferire (o dell'impegno a trasferire) la proprietà o il godimento di qualsiasi Partecipazione.